

Spett.le

Società del Gruppo GHC

Sottoscritta per scambio di corrispondenza via PEC tramite l'indirizzo indicato in Allegato 1

Roma, 14 dicembre 2023

Oggetto: Modifica del Contratto di Servizi Infragruppo - Accordo di Contitolarità nel Trattamento dei Dati Personali

Egregi Signori,

con la presente vi proponiamo di stipulare il presente

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZI INFRAGRUPPO**

TRA

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. ("GHC" o "Holding" o "Capogruppo" o "Contitolare"), con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6, capitale sociale pari a Euro 31.570.000, i.v., Partita IVA 03831150366, codice fiscale, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 06103021009, iscritta al R.E.A. presso la camera di Commercio di Roma con il n. 947074, PEC: ghcspa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato Cav. Avv. Maria Laura Garofalo

E

La Società del Gruppo GHC, controllata dalla Capogruppo, tra quelle indicate nell'Allegato 1 (*Società Controllate*), anch'essa "Contitolare" ai sensi del presente Accordo e, insieme a GHC, i "Contitolari del trattamento"

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno stipulato un contratto di servizi infragruppo (il "Contratto di Service") avente ad oggetto i servizi indicati in dettaglio all'art. 2 (*Oggetto del contratto*) del Contratto di Service medesimo;
- B. L'espletamento delle attività descritte all'interno del citato art. 2 del Contratto di Service comporta il trattamento di dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito



anche solo GDPR), per il quale la Società Controllata ha nominato GHC Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (Allegato C);

- C. A parziale rettifica di quanto già concordato in applicazione del precedente punto B., con riferimento alle sole attività descritte al par. A6 (*Information Technology*) del citato Art.2 del Contratto di Service, le Parti determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei relativi dati personali e, pertanto, sono qualificate "Contitolari del trattamento" ai sensi dell'art. 26 GDPR;
- D. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- E. Con il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") le Parti, preso atto dei rapporti giuridici intercorrenti tra loro, instaurano un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati con riferimento alle attività descritte nell'art. 2, paragrafo A6 (*Information Technology*) del Contratto di Service, e disciplinare di conseguenza i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati per i relativi trattamenti;
- F. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti, nonché i rispettivi ruoli in merito alle informazioni da rendere agli interessati, con riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alle attività descritte nell'art. 2, paragrafo A6 (*Information Technology*) del Contratto di Service.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR, ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro in relazione alle attività descritte nell'art. 2, paragrafo A6 (*Information Technology*) del Contratto di Service.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO



2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 del presente Accordo, i trattamenti di dati personali indicati nell'Allegato 2 saranno gestiti in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza del Contratto.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dal Contratto di Service che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, relativi alle attività descritte nell'art. 2, paragrafo A6 (Information Technology) del Contratto di Service, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. I contenuti descrittivi da inserire all'interno delle informative che riguardano i trattamenti specificamente individuati all'interno dell'Allegato 2 vengono predisposti da GHC e successivamente condivisi con le Società Controllate.

3.4. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.5. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti ai trattamenti indicati nell'Allegato 2 al presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3.6. Le Parti concordano che i dati personali relativi ai trattamenti di cui all'Allegato 2 al presente Accordo verranno condivisi tra ogni singola Società controllata e GHC.

3.7. Le Parti riconoscono che la tipologia di contitolarità riportata nel presente Accordo può essere una Contitolarità completa nella quale le Parti definiscono congiuntamente finalità e mezzi del trattamento oppure una Contitolarità asimmetrica in cui alcune Parti hanno competenze specifiche rispetto all'individuazione delle finalità del trattamento ed altre rispetto all'individuazione dei mezzi essenziali del

trattamento. La tipologia specifica di Contitolarità verrà pertanto individuata all'interno di ogni singola scheda di trattamento (Allegato 2 al presente Accordo).

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. I Contitolari si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato tra le Parti.

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dai trattamenti che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.



5.5. Ciascuna Società Controllata deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione a GHC. A sua volta, GHC deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione a ciascuna Società Controllata.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad una delle Società Controllate, questa dovrà trasmettere la richiesta tramite PEC a GHC, tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta.

6.2. La notifica della Società Controllata deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire alla Holding di svolgere l'attività istruttoria anche tramite il supporto del DPO – che sarà chiamato a esprimersi in ordine agli aspetti sostanziali della richiesta dell'interessato – nel rispetto dei trenta (30) giorni di tempo, salvo eccezioni, previsti dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

6.3. Al termine della valutazione del DPO della Holding, la stessa trasmetterà l'esito, tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal momento della ricezione della notifica completa da parte della Società Controllata, alla stessa Controllata presso cui è stato esercitato il diritto dell'interessato.

6.4. La Società Controllata dovrà rispondere all'interessato entro i limiti temporali dettati dal GDPR ed in conformità alla valutazione espressa dalla Capogruppo.

6.5. Nell'ipotesi in cui l'interessato eserciti i diritti attribuiti dall'ordinamento direttamente nei confronti della Holding, questa gestirà l'esercizio del diritto dell'interessato in totale autonomia e secondo le proprie procedure interne, dandone informativa alle Società Controllate che siano coinvolte.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) inerente ai trattamenti di cui al presente Accordo, così come specificati all'interno dell'Allegato 2, entro e non oltre ventiquattro (24) ore dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.



7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

7.5. In particolare, nell'ipotesi in cui la violazione subita riguardi una delle Società Controllate, questa dovrà trasmettere la comunicazione di violazione al responsabile dei sistemi informativi della Holding nei modi e nei tempi previsti nei punti precedenti. GHC, in qualità di Capogruppo, previo svolgimento di attività istruttoria con il supporto del DPO – che sarà chiamato a esprimersi rispetto alla necessità di effettuare la comunicazione all'Autorità Garante e/o agli interessati –, trasmetterà le risultanze dell'istruttoria alla Società Controllata che ha subito la violazione entro e non oltre ventiquattro (24) ore dal momento della ricezione della comunicazione completa effettuata dalla Società Controllata. La notifica ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR sarà effettuata dalla Società Controllata in conformità al parere trasmesso dalla Capogruppo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga GHC ed altri Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da GHC a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina predisposta da GHC.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi a GHC e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

8.4. I Contitolari possono ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR sulla base di quanto previsto ai precedenti paragrafi 8.2. e 8.3.

9. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE



- 9.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
- 9.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti coinvolte.
- 9.4. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali delle attività descritte all'interno dell'art. 2, par. A6 (*Information Technology*), del Contratto di Service.
- 9.5. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 – Società Controllate

Allegato 2 – Schema trattamenti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive 'e'.

Allegato 1 – Società Controllate

- **Aesculapio S.r.l.**, con sede legale in San Felice Sul Panaro (MO), Via degli Scienziati 30, capitale sociale di euro 50.000,00 i.v., codice fiscale 03095470369, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Modena n. 03095470369, PEC: amministrazione@pec.aesculapio.it
- **Bimar S.r.l.**, con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio 13, capitale sociale di euro 100.000,00 i.v., codice fiscale 02083070272, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia Rovigo n. 02083070272, PEC: sara.amm@pec.centromedicosanbiagio.it
- **Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l.**, con sede legale in Castiglione Dei Pepoli (BO), Via Fiera 25, capitale sociale di euro 104.000,00 i.v., codice fiscale 00625120373, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna n. 00625120373
- **Casa di Cura Villa Berica S.r.l.**, con sede legale in Vicenza (VI), Via Giuseppe Capparozzo 10, capitale sociale di euro 1.560.000,00 i.v., codice fiscale 06002511001, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Vicenza n. 06002511001, PEC: villaberica@pec.it
- **Casa di Cura Villa Garda S.r.l.**, con sede legale in Garda (VR), Via Monte Baldo 89, capitale sociale di euro 1.440.000,00 i.v., codice fiscale 07101701006, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Verona n. 07101701006, PEC: casadicuravillagarda@pec.it
- **Centro di Riabilitazione S.r.l.**, con sede legale in Genova (GE) Piazza del Portello 6/2, capitale sociale di euro 98.000,00 i.v., codice fiscale 03547860100, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova n. 03547860100, PEC: centrodiriabilitazione@pec.it
- **Centro Medico San Biagio S.r.l.**, con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Viale del Commercio 69-4, capitale sociale di euro 156.000,00 i.v., codice fiscale 03089200277, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia-Rovigo n. 03089200277, PEC: centromedico@pec.centromedicosanbiagio.it
- **Centro Medico Università Castrense S.r.l.**, con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Fratel Giorgio Bigotto 4, capitale sociale di euro 1.150.000,00 i.v., codice fiscale 03745100275, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Pordenone-Udine n. 03745100275, PEC: cmuc@pec.it



- **Clinica San Francesco S.r.l. – Casa di Cura Privata**, con sede legale in Verona (VR), Via Monte Ortigara 21/B, capitale sociale di euro 5.232.425 i.v., codice fiscale 00420560237, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Verona n. 00420560237, PEC: pec@pec.casadicurasfrancesco.it
- **CMSR Veneto Medica S.r.l.**, con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), Via Vicenza 204, capitale sociale di euro 20.000,00 i.v., codice fiscale 03236160242, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Vicenza n. 03236160242, PEC: cmsr.venetomedica@legalmail.it
- **Domus Nova S.p.A.**, con sede legale in Ravenna (RA) Via Paolo Pavirani, 44, capitale sociale di euro 990.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Ravenna n. 00195090394, partita I.V.A. 03831150366 PEC: domusnova@legalmail.it
- **Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.**, con sede in Cadoneghe (PD), Via Gramsci 9, capitale sociale di euro 93.600,00 i.v., codice fiscale e partita I.V.A. 02548900287 (da gennaio 2024 entrerà nel gruppo I.V.A. 03831150366) PEC: gvdr@pec.it
- **Sanatorio Triestino S.p.A.**, con sede legale in Trieste (TS), Via Domenico Rossetti 62, capitale sociale di euro 1.240.000,00 i.v., codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia Giulia 00130810328 e partita I.V.A. 00130810328, PEC: sanatorio.triestino@legalmail.it
- **Fides Medica S.r.l.**, con sede legale in Piombino (LI) Piazza G. Verdi 14, capitale sociale di euro 200.000,00 i.v., codice fiscale 01166430106, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese della Maremma e del Tirreno n. 01166430106, PEC: fidesmedica@pec.it
- **Fides Servizi s.c.a.r.l.**, con sede legale in Genova (GE), Piazza del Portello 6/2, capitale sociale di euro 15.000,00 i.v., codice fiscale 01677510990, partita I.V.A.03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova n. 01677510990, PEC: grupprofides@pec.grupprofides.it
- **Genia Immobiliare S.r.l.**, con sede legale in Genova (GE), Piazza Portello 6/2, capitale sociale di euro 50.960,00 i.v., codice fiscale 03256630108, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova n. 03256630108, PEC: geniaimmobiliare@pec.it
- **Hesperia Hospital Modena S.r.l.**, con sede legale in Modena, Via Arquà 80/A, capitale sociale di euro 120.000,00 i.v., codice fiscale 01049620360, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Modena n. 01049620360, PEC: direzionegenerale@pec.hesperia.it
- **L'Eremo di Miazzina S.r.l.**, con sede legale in Cambiasca (VB), Via per Miazzina n. 16, capitale sociale di euro 1.560.000,00 i.v., codice fiscale 05788741006, partita I.V.A. 03831150366 e numero di

iscrizione al Registro delle imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. 05788741006, PEC: eremodimiazina@pec.it

- **Ospedali Privati Riuniti S.r.l.**, con sede legale in Bologna, Viale Ercolani n. 9, capitale sociale di euro 9.000.000,20 i.v., codice fiscale 00689340370, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna n. 00689340370, PEC: opr@pec.ospedaliprivatiriuniti.it
- **Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l.**, con sede legale in Parma, Via Emilia Ovest 12, capitale sociale di euro 100.000,00 i.v., codice fiscale 01711890341, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Parma n. 01711890341, PEC: amministrazione@pec.dallarosapрати.it
- **Prora S.r.l.**, con sede legale in Genova (GE) Piazza del Portello 6/2, capitale sociale di euro 78.000,00 i.v., codice fiscale 03634040103, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova n. 03634040103, PEC: prorasrl@pec.it
- **Ro. E Mar. S.r.l.**, con sede legale in Piombino (LI) Piazza G. Verdi 14, capitale sociale di euro 61.400,00 i.v., codice fiscale 02568510107, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese della Maremma e del Tirreno n.02568510107, PEC: roemar@pec.it
- **Rugani Hospital S.r.l.**, con sede legale in Monteriggioni (SI), Strada Statale 222 Chiantigiana – Loc. Colombaio, capitale sociale di euro 100.000,00 i.v., codice fiscale 01243020524, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Arezzo-Siena n. 01243020524, PEC: rugani@pec.casadicurarugani.it
- **Sanimedica S.r.l.**, con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), Via Vicenza 204, capitale sociale di euro 10.400,00 i.v., codice fiscale 02328600248, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Vicenza n. 02328600248, PEC: sanimedica@legalmail.it
- **Villa Von Siebenthal S.r.l.**, con sede legale in Genzano di Roma (RM), Via della Madonnina 1, capitale sociale di euro 100.000,00 i.v., codice fiscale 06423631008, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 06423631008, PEC: amministrazione@pec.villavonsiebenthal.it
- **Xray One S.r.l.**, con sede legale in Poggio Rusco (MN), via Mantegna 51, capitale sociale di euro 30.000,00 i.v., codice fiscale 01978630208, partita I.V.A. 03831150366 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Mantova n. 01978630208, PEC: xrayone@legalmail.it



Allegato 2 – Schema trattamenti

Le tipologie di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità sono le seguenti e verranno gestite secondo gli schemi seguenti e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'interno dell'Accordo di Contitolarità:

- *Gestione dei Data center e dei relativi software*
- *Gestione della procedura di prenotazione online da parte dei pazienti*
- *Definizione policy sicurezza*
- *Controllo navigazione*

Trattamento	<i>Gestione dei Data center e dei relativi software</i>
Contitolari del trattamento	1. Garofalo Health Care 2. Tutte le società in Allegato 2
Finalità del trattamento	Gestione dell'infrastruttura informatica; supporto e valutazione delle implicazioni tecniche e infrastrutturali delle soluzioni applicative per la verifica dell'impatto complessivo a livello di strategia IT; manutenzione dell'infrastruttura IT e della <i>suite</i> applicativa; individuazione delle policy di sicurezza del perimetro inerente il data center concordate con il fornitore del data center stesso; individuazione delle policy di sicurezza relative agli applicativi caricati sui data center.
Tipologia di dati trattati	Dati personali comuni Dati particolari ex art. 9 GDPR Dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR
Natura del trattamento	<i>Il trattamento ha natura obbligatoria per la gestione delle finalità.</i>
Categorie di interessati	<i>Pazienti/Utenti; Dipendenti e collaboratori; Fornitori</i>
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità asimmetrica: GHC determina i mezzi; la singola Società controllata determina le finalità.
Informativa: predisposizione e messa a disposizione degli interessati	GHC realizza i contenuti descrittivi relativi al rapporto di Contitolarità (Allegato 2). Tali contenuti vengono inseriti da parte di ciascun Contitolare all'interno delle specifiche informative messe (o da mettere) a disposizione degli interessati.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	GHC si occupa della gestione delle richieste dell'interessato sia nel caso in cui il diritto sia esercitato direttamente nei confronti della Holding che nell'ipotesi in cui questo sia esercitato verso una delle Società Controllate secondo le modalità descritte al punto 6 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura. Gestione esclusiva del <i>data breach</i> da parte di GHC qualora questo riguardi esclusivamente la Capogruppo.
Data Breach	Gestione congiunta tra la Società Controllata (presso la quale si verifica la violazione) e GHC (in qualità di Capogruppo) per la notifica all'Autorità Garante quando la violazione riguarda una delle Società Controllate. Se necessaria la notifica all'Autorità Garante (art. 33 GDPR) o la comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), queste attività restano in

carico al soggetto che ha subito il *data breach*. Le modalità sono descritte al punto 7 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura.

DPO di riferimento

DPO di GHC secondo le indicazioni per i processi indicati all'interno dell'Accordo di Contitolarità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive 'e'.

Trattamento	Gestione della procedura di prenotazione online da parte dei pazienti
Contitolari del trattamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garofalo Health Care 2. Tutte le società in Allegato 2
Finalità del trattamento	Gestione delle utenze per ogni Società controllata tramite l'assegnazione e la successiva gestione delle credenziali di accesso; gestione delle prenotazioni online da parte dei pazienti
Tipologia di dati trattati	Dati personali comuni
Natura del trattamento	Dati particolari ex art. 9 GDPR
Categorie di interessati	<i>Il trattamento ha natura obbligatoria per la gestione delle finalità.</i> Pazienti/Utenti
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità asimmetrica: GHC determina i mezzi; la singola Società controllata determina le finalità.
Informativa: predisposizione e messa a disposizione degli interessati	GHC realizza i contenuti descrittivi relativi al rapporto di Contitolarità (Allegato 2). Tali contenuti vengono inseriti da parte di ciascun Contitolare all'interno delle specifiche informative messe (o da mettere) a disposizione degli interessati.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	GHC si occupa della gestione delle richieste dell'interessato sia nel caso in cui il diritto sia esercitato direttamente nei confronti della Holding che nell'ipotesi in cui questo sia esercitato verso una delle Società Controllate secondo le modalità descritte al punto 6 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura. Gestione esclusiva del <i>data breach</i> da parte di GHC qualora questo riguardi esclusivamente la Capogruppo. Gestione congiunta tra la Società Controllata (presso la quale si verifica la violazione) e GHC (in qualità di Capogruppo) per la notifica all'Autorità Garante quando la violazione riguarda una delle Società Controllate. Se necessaria la notifica all'Autorità Garante (art. 33 GDPR) o la comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), queste attività restano in carico al soggetto che ha subito il <i>data breach</i> . Le modalità sono descritte al punto 7 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura.
Data Breach	
DPO di riferimento	DPO di GHC secondo le indicazioni per i processi indicati all'interno dell'Accordo di Contitolarità.

Trattamento	Definizione policy sicurezza
Contitolari del trattamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garofalo Health Care 2. Tutte le società in Allegato 2
Finalità del trattamento	Gestione dei dati personali al fine di definire le misure di sicurezza informatiche e le politiche di <i>backup</i> e test di <i>recovery</i> dei dati; finalità difensive
Tipologia di dati trattati	Dati personali comuni
Natura del trattamento	<i>Il trattamento ha natura obbligatoria per la gestione delle finalità.</i>
Categorie di interessati	<i>Dipendenti e collaboratori</i>
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità asimmetrica: GHC determina i mezzi; la singola Società controllata determina le finalità.
Informativa: predisposizione e messa a disposizione degli interessati	GHC realizza i contenuti descrittivi relativi al rapporto di Contitolarità (Allegato 2). Tali contenuti vengono inseriti da parte di ciascun Contitolare all'interno delle specifiche informative messe (o da mettere) a disposizione degli interessati.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	GHC si occupa della gestione delle richieste dell'interessato sia nel caso in cui il diritto sia esercitato direttamente nei confronti della Holding che nell'ipotesi in cui questo sia esercitato verso una delle Società Controllate secondo le modalità descritte al punto 6 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura. Gestione esclusiva del <i>data breach</i> da parte di GHC qualora questo riguardi esclusivamente la Capogruppo. Gestione congiunta tra la Società Controllata (presso la quale si verifica la violazione) e GHC (in qualità di Capogruppo) per la notifica all'Autorità Garante quando la violazione riguarda una delle Società Controllate. Se necessaria la notifica all'Autorità Garante (art. 33 GDPR) o la comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), queste attività restano in carico al soggetto che ha subito il <i>data breach</i> . Le modalità sono descritte al punto 7 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura.
Data Breach	
DPO di riferimento	DPO di GHC secondo le indicazioni per i processi indicati all'interno dell'Accordo di Contitolarità.




Trattamento	Controllo navigazione
Contitolari del trattamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garofalo Health Care 2. Tutte le società in Allegato 2
Finalità del trattamento	Gestione delle attività relative alla messa in sicurezza della rete aziendale al fine di evitare attacchi informatici e relative al controllo del rispetto delle <i>policy</i> aziendali in tema di utilizzo della connessione aziendale; realizzazione di eventuali controlli difensivi a seguito di ipotesi di reato.
Tipologia di dati trattati	Dati personali comuni (indirizzo IP)
Natura del trattamento	<i>Il trattamento ha natura obbligatoria per la gestione delle finalità.</i>
Categorie di interessati	<i>Pazienti/Utenti; Dipendenti e collaboratori; Visitatori</i>
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità asimmetrica: GHC determina i mezzi; la singola Società controllata determina le finalità.
Informativa: predisposizione e messa a disposizione degli interessati	GHC realizza i contenuti descrittivi relativi al rapporto di Contitolarità (Allegato 2). Tali contenuti vengono inseriti da parte di ciascun Contitolare all'interno delle specifiche informative messe (o da mettere) a disposizione degli interessati.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	GHC si occupa della gestione delle richieste dell'interessato sia nel caso in cui il diritto sia esercitato direttamente nei confronti della Holding che nell'ipotesi in cui questo sia esercitato verso una delle Società Controllate secondo le modalità descritte al punto 6 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura. Gestione esclusiva del <i>data breach</i> da parte di GHC qualora questo riguardi esclusivamente la Capogruppo. Gestione congiunta tra la Società Controllata (presso la quale si verifica la violazione) e GHC (in qualità di Capogruppo) per la notifica all'Autorità Garante quando la violazione riguarda una delle Società Controllate. Se necessaria la notifica all'Autorità Garante (art. 33 GDPR) o la comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), queste attività restano in carico al soggetto che ha subito il <i>data breach</i> . Le modalità sono descritte al punto 7 dell'Accordo di Contitolarità e specificate tramite apposita distinta procedura.
Data Breach	
DPO di riferimento	DPO di GHC secondo le indicazioni per i processi indicati all'interno dell'Accordo di Contitolarità.

* * *

Qualora concordiate con quanto precede, Vi preghiamo di sottoscrivere la presente in segno di integrale accettazione e di inviarla al nostro indirizzo PEC.

Cordiali saluti,

Garofalo Health Care S.p.A.




L'Amministratore Delegato

Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo

* * *

In segno di piena ed incondizionata accettazione della Vostra proposta contrattuale sopra riportata.

[



Nome: LORENA CORSO

Qualifica: AMM. DEL. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Luogo e Data: 16/01/2024

] [timbro della Società Controllata]

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.

CASA DI CURA PRIVATA

Via Monte Ortigara, 21/b - 37127 VERONA

Tel. 045.9009090